REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai magistrati:

dott. Vittorio Raeli — Presidente ff.

dott. Pasquale Daddabbo — Consigliere

dott. Alfio Vecchio — Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 190/2014

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 31354 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia nei confronti di:

1) , C.F. nato e residente in rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Castellaneta;

2) C.F. , nato a il e domiciliato in rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala;

3) nato a ed ivi residente in rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Paccione;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 19 settembre 2013 il relatore dott. Alfio Vecchio, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore generale, dott. Antonio D'Amato, l'avv. Antonio

Portincasa in sostituzione dell'avv. Antonio Maria La Scala per l'avv. Vito Massimo Pellicoro in sostituzione dell'avv. Filippo Castellaneta per e l'avv. Luigi Paccione per

FATTO

Con nota dell' 11/8/2009, la Procura della Repubblica presso il locale Tribunale ha trasmesso alla Procura Regionale presso questa Sezione le sentenze nn. 1060/07, 995/08 e 509/09, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Bari, divenute nel frattempo irrevocabili e mediante le quali alcuni dipendenti dell'Agenzia del Territorio di Bari, nelle persone, tra gli altri, dei Sigg. sono stati, a seguito di patteggiamento, condannati, ai sensi dell'artt. 444 c.p.p., alle rispettive pene detentive, benché sospese, di due anni, i primi due, e di un anno e undici mesi, il terzo. Erano stati, infatti, ad essi ascritti vari reati, di cui agli artt. 81, cpv., 110, 317, 323, 476 e 615/ter c.p. - ovverosia di concussione, abuso d'ufficio a scopi patrimoniali, falso ed illecita invasione di siti informatici - commessi non solo in concorso tra loro, ma anche in associazione con altri soggetti, anche esterni alla P.A..

Al fine di ricapitolare i fatti esposti nelle tre citate pronunce la Procura ha così sintetizzato la fattispecie: "*A) imputazioni a*

-1) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 317, perché essi, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, in concorso e di concerto con gli altri (otto) indagati e con altre persone da identificare, agendo ciascuno anche separatamente, ma con consapevolezza di agevolare con la propria l'altrui condotta e istigando e rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell'altro, tutti quali pubblici ufficiali (ovvero incaricati di pubblico servizio) e con abuso delle loro rispettive qualità e poteri rivestiti nell'ambito dell'Ufficio provinciale di Bari dell'Agenzia del Territorio. Costoro, secondo l'impianto accusatorio, avevano consolidato o comunque alimentato una prassi consuetudinaria che prevedeva l'assegnazione, in proprio favore, di pratiche catastali che provvedevano poi ad evadere, ovvero il loro diretto interessamento ed intervento nelle singole fasi della procedura amministrativa di accatastamento per il buon esito della stessa, dietro corresponsione, da parte dei privati

interessati, di somme di denaro, variabili in relazione alle difficoltà di esecuzione delle relative operazioni o alla loro importanza economica; oppure di altre utilità, ingenerando in tal guisa il convincimento che tali dazioni fossero indispensabili sia per la normale prosecuzione del connesso iter amministrativo presso il succitato Ufficio pubblico e sia per sottrarsi ad un ostruzionismo programmato, consistente nell'arbitraria segnalazione di errori formali nonché in ritardi ingiustificati nell' esecuzione delle stesse pratiche. Operando in tal modo, questi due pubblici impiegati costringevano e comunque inducevano, , il geom. l'ing. a rivolgersi a ciascuno di loro per procedere alla presentazione ed accettazione delle rispettive pratiche presso il catasto, provvedendo ciascuno personalmente ad effettuare o a seguire la procedura amministrativa, fino al buon esito (prenotazione, discussione, accettazione e ritiro del documento approvato); senz'alcun diretto coinvolgimento o contraddittorio dei dichiaranti, ponendo così in essere atti e comportamenti diretti a superare, frustare o alterare oggettivamente le finalità istituzionali dell'Ufficio tecnico statale, cui entrambi appartenevano. In cambio poi pretendevano, nel triennio 2003/2005, il versamento in più soluzioni di denaro contante, ammontante, per ad € 2.000,00 (400 versati nel 2003, 800 nel 2004 e altri 800 nel 2005) nonché, pe ad € 2.200,00 (1.000 versati nel 2003, 800 nel 2004 ed altri 400 nel 2005). Eguale episodio è stato addebitato al solo per aver ricevuto ulteriori € 400 dal geom. per essersi interessato a due pratiche catastali riguardanti la Sig.ra

-2) nonché dei reati di cui agli artt.81 cpv. e 615/ter del c.p., per aver entrambi contravvenuto alle disposizioni dettate in materia di accesso ai dati informatici e violato i propri doveri inerenti alle rispettive funzioni di pubblici dipendenti addetti al controllo e accettazione DOCF A, nonché per essersi introdotti abusivamente nel sistema informatico d'interesse pubblico, in uso presso il predetto Ufficio prov.le del territorio, permanendovi, comunque, all'interno, contro la tacita volontà di chi aveva titolo ad escluderli dal visualizzare planimetrie e dall'effettuare visure su unità immobiliari, al di fuori dell'esercizio delle loro pubbliche funzioni, estrapolando i dati necessari a stilare, per

tornaconto personale proprio o di terzi, denunce di variazioni catastali e rilasciare gli annessi documenti, previa stampa, a favore e vantaggio di tecnici esterni e privati cittadini, senz'aver previamente acquisito il versamento dei relativi tributi, in aperta violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 869/1954.

Dal proprio canto, aveva provveduto, nel periodo settembre 2003/giugno 2005, ad eseguire le seguenti visualizzazioni e visure ad asserito "uso ufficio:

1. in data 9/9/2003, (n.2 visure) per la pratica catastale redatta dall'ing. per le particelle nn.639 e 640 del Fg. 4 del Comune di

2. in data 9/10/2003, visualizzazione per la pratica catastale redatta dal geom. in relazione alla particella n. 1372, fg. 24 del Comune di

3. in data 21/6/2005, (n.4 visure) per la pratica catastale redatta dal geom. con riferimento alle particelle nn. 106, 126, 201 e 255 del fg.376 del Comune di

Mentre nel periodo novembre 2004/febbraio 2006, aveva, a sua volta, eseguito le seguenti visualizzazioni e visure, sempre ad asserito "uso ufficio":

-a) in data 17/11/2004, sei visualizzazioni, afferenti alla pratica catastale, riferibile ai signori e per le particelle 2099, sub 1-2-5, e 1555 del foglio 46 del Comune di

-b) in data 23/5/2005, due visure e tre visualizzazioni, concernenti la pratica a firma dell' Arch. per la particella 2244 del foglio Il del Comune d

-c) in data 21/9/2005, 2 visualizzazioni, relative alla pratica per la part.lla 605 del fg. 24 Comune di

-d) in pari data, tre visualizzazioni, afferenti alla pratica a firma dell' Arch. per la part.lla 2276 del foglio 37 del Comune d

-e) in data 7/11/2005, quattro visure e tre visualizzazioni, riguardanti la pratica a firma dell' ing. per le part.lle 1718 e 295 del foglio 34 del Comune di

-f) in data 8/11/2005, una visualizzazione, attinente alla pratica, sempre a firma dell' Arch.

per la particella 309 del fg. 34 del Comune di

-g) in data 20/12/2005, sette visualizzazioni, attinenti alla pratica catastale redatta dall'ing.

per le part.lle 5040 e 828 del fg. Il del Comune di

-h) in data 19/1/2006, tre visualizzazioni, concernenti la pratica catastale di

per la part.lla 1847 del foglio 159 del Comune di

-i) in data 23/1/2006, una visualizzazione, per la pratica catastale riguardante la part.lla 174 del foglio 7 del Comune di

-l) in data 30/1/2006, una visualizzazione per la pratica catastale riferita alla part.lla 453 del foglio 14 del

-m) in data 7/2/2006, una visura, relativa alla pratica a firma del predetto arch. per la part.lla 119 del foglio Il del Comune di

-n) in pari data 7/2/2006, una visura, relativa alla medesima pratica catastale afferente alla part.lla 119 del foglio Il del Comune di

-o) in data 9/2/2006, due visualizzazioni, per la pratica catastale di relativa alla part.lla 187 del foglio 46 del Comune di

-p) sempre in data 9/2/2006, una visura, per la pratica catastale di relativa alla part.lla 866 del foglio 155 del Comune di

B) a Desposati sono stati ascritti, invece:

-1) il delitto di cui all'art 416, commi 1,2 e 3 c.p., per essersi egli associato ad altri coimputati, al precipuo scopo di commettere un numero indeterminato di reati, ed in particolare quelli di concussione, corruzione per atti contrari ai propri doveri d'ufficio e frode informatica, nonché contro la fede pubblica, necessari per esercitare stabilmente, in sinergia con taluni professionisti privati (geometri, ingegneri e studi professionistici), un' attività parallela, inerente all'illecita esecuzione, a fini di lucro, di pratiche catastali, di cui era determinato il prezzo, in base ad un tariffario "extra", perseguendo e conseguendo così l'obiettivo prefissato, attraverso i seguenti mezzi e condotte:

-a) acquisizione direttamente da privati ovvero da studi professionali di istanze e/o richieste di

variazioni catastali, di accatastamento di fabbricati, di frazionamento ed altre richieste comunque attinenti all'ordinaria funzione pubblica svolta nell'ambito della sede di Bari dell' Agenzia del Territorio, ponendosi all'esterno in rapporto di collaborazione professionale continuativa;

-b) prenotazione di pratiche catastali, al di fuori dei canali ordinari, quali sanciti da specifiche disposizioni cui attenersi, mediante compiacenti professionisti, che vi provvedevano in rispettiva vece, onde non farlo apparire come reale interessato;

-c) disbrigo delle pratiche in modo che ne fosse anticipato o posticipato l'esame, intervenendo e promettendo di intervenire direttamente su altri colleghi d'ufficio, in modo che fossero comunque assicurati trattamenti di favore;

-d) esame e valutazione di tali pratiche, benché assegnate ad altri dipendenti addetti al "DOCF A", in assenza di atti autorizzativi in tal senso dei dirigenti preposti;

-e) uso a fini personali della struttura pubblica, al fine di esercitare in proprio la citata attività di esecuzione di pratiche catastali, in diretta e sleale concorrenza con il mercato esterno e persino con altri dipendenti pubblici che all'interno della stessa Agenzia si determinavano altrettanto illecitamente ad eseguire analoghe attività, utilizzando attrezzature e terminali della P.A., per stampare, senza far pagare i diritti, visure catastali asseritamente ad "uso ufficio";

-f) utilizzo di timbri e firme di professionisti esterni, a volte compiacenti e a volte a relativa insaputa, sui documenti catastali "DOCF A" e sui rispettivi elaborati tecnici (planimetrie, disegni ecc.), al fine di poterli depositare presso il suddetto Ufficio pubblico e poi di approvarle.

Il tutto è stato compiuto, con un'organizzazione durevole di mezzi e di persone, consistenti nel suddividere ruoli e compiti specifici fra i partecipi; nel predisporre una rete di collaboratori interni ed esterni al suddetto Ufficio pubblico, tutti all'uopo utilizzabili, onde consentire a ciascuno di conseguire gli illeciti profitti; ovvero nell'utilizzare apparecchiature e terminali della P.A. o di studi tecnici privati gestiti direttamente o in associazione con altri privati professionisti;

-2) il reato di cui agli artt. 81cpv, 110 e 317 c.p., perché quest'imputato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e di concerto con altri indagati e altre persone da

identificare (agendo ognuno anche separatamente, seppur con la consapevolezza di agevolare con la propria l'altrui condotta, e istigando e rafforzando in ciascuno il proposito criminoso dell'altro, tutti quali pubblici ufficiali - ovvero incaricati di un pubblico servizio - oltre che con abuso delle rispettive qualità e poteri rivestiti nell'ambito dello stesso Ufficio Provinciale di Bari della Agenzia del Territorio), consolidava o, comunque, alimentava una prassi consuetudinaria che prevedeva l'assegnazione, in proprio favore, di pratiche catastali che egli provvedeva ad evadere, oppure il suo diretto interessamento ed intervento, per il relativo buon esito, nelle singole fasi della procedura amministrativa di accatastamento, mercé la corresponsione, da parte dei privati interessati, di somme di denaro ovvero di altre utilità, variabili in relazione alle difficoltà di esecuzione e all'importanza economica delle connesse operazioni, ingenerando in tal modo il convincimento che dette dazioni fossero indispensabili per la normale prosecuzione dell' attinente iter amministrativo presso il citato Ufficio Pubblico, nonchè per sottrarsi ad un ostruzionismo programmato, consistente, oltre che nella segnalazione arbitraria di errori formali, pure in ritardi ingiustificati nell' eseguire quelle stesse pratiche.

Operando in tal guisa, il costringeva e comunque induceva i geometri e pure in nome e per conto dello studio professionale nonché l' arch. anche attraverso i relativi collaboratori a rivolgersi a lui, per presentare le rispettive pratiche presso il Catasto, provvedendo poi ad effettuare personalmente la procedura amministrativa (consistente nel prenotare, discutere, accettare e ritirare il documento approvato); senza alcun coinvolgimento diretto o contraddittorio dei dichiaranti, ponendo così in essere atti e comportamenti diretti oggettivamente a superare, frustrare o alterare le finalità istituzionali dell'Ufficio di propria appartenenza, e pretendendo, quale corrispettivo, il versamento, anche in più soluzioni, di denaro contante, nella misura di € 1.000,00, durante l'anno 2005, ed € 300, nel corso dell'anno 2006, da parte dei primi due su nominati professionisti, nonché in ragione della somma complessiva di € 3.000, nel corso del triennio 2003/2005, mediamente con importi da 50 a 150 Euro per ciascuna pratica, da parte del terzo;

-3) il delitto di cui agli artt. 81 cpv, e 476 c.p., perché costui, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, redigeva, nella sua qualità, di tecnico del catasto urbano, presso la sede di Bari dell' Agenzia del Territorio, con accettazione e controllo ". e quindi di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio), vari atti pubblici di accertamento della proprietà immobiliare urbana ( )- n. del 1/12/04, dichiarante n. del 20/12/04, dichiarante e n. in pari data, dichiarante n. del 29/7/05, dichiarante n del 20/2/06, dichiarante - apponendo altresì in calce a tali documenti e sulle allegate planimetrie, il timbro professionale del su nominato geom. di cui aveva la disponibilità senz'esserne stato autorizzato, e sottoscrivendo li falsamente con il rispettivo nome;

-4) i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 615 ter c. nn.l, 2 n.1 e 3 e 323 c.p., perché costui, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sempre in qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio), s'introduceva all'interno del sistema informatico di pubblico interesse, in uso presso l'Ufficio Provinciale di Bari dell' Agenzia del Territorio, contro la volontà tacita di chi aveva il diritto di escludervi l'accesso, e, quindi, permanendovi abusivamente; in tal modo contravvenendo alle disposizioni emanate in materia di accesso ai dati informatici e violando i propri doveri inerenti alla funzione di dipendente pubblico addetto al controllo e accettazione del sistema DOCF A, al deliberato scopo, non solo di procedere alla visualizzazione di planimetrie e alle visure di unità immobiliari, non già per ragioni e nell'interesse delle pubbliche funzioni da lui esercitate, ma di estrapolare anche i dati necessari ad effettuare, per proprio tornaconto personale o di terzi privati, le denunce di variazioni catastali e rilasciare i relativi documenti, previa stampa, a favore e vantaggio di tecnici esterni e di privati, senza che costoro avessero previamente versato i relativi tributi dovuti, in violazione della legge n. 869/1954 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, Desposati provvedeva ad eseguire le seguenti visualizzazioni di planimetrie e visure complete, sempre asseritamente per "uso ufficio":

-1) in data 27110/2003, le visure furono tre, per l'immobile identificato nel catasto urbano di Bari, al

foglio 85, particella 4, sub.

-2) in pari data 27/10/2003. alle ore 13 e 29, una "visura catastale per soggetto", richiesta per il Sig. e costituita da due pagine;

-3) in data 28110/2003, un'altra "visura catastale per soggetto", richiesta per lo stesso Sig.

-4) in data 26/11/2004, per l'unità immobiliare identificata nel catasto urbano di Bari, al foglio 94, particella sub. , con allegata una planimetria;

-5) in data 1/12/2004, le visure furono due, per l'immobile identificato nel catasto urbano di Bari, al medesimo foglio , sempre particella ma sub.

-6) in date 15/4 e 29/11/2005, per le unità immobiliari di proprietà del sig. iscritte in catasto al foglio , particella sub. oggetto di specifica pratica catastale;

-7) in data 16/1/2006, per tre immobili censiti ai fogli 94, particella particella sub particella sub. rispettivamente intestati a

-8) in date 18/1, 1/2 e 21/2/2006, per le unità immobiliari censite al foglio 97, particella sub. unitamente alla pratica di denuncia di variazione catastale n del 20/2/2006 del sig.

Queste visure e planimetrie, per asserito "uso ufficio", sono risultate tutte prive dei dati identificativi dell'operatore che le aveva eseguite, poiché l'apposito spazio è stato deliberatamente ritagliato, all'evidente scopo di celarne le generalità.

Inoltre, nelle premesse delle succitate sentenze nn. si legge, tra l'altro, che a nove dei dieci imputati, nelle persone dei già generalizzati Sigg. nonché dei Sigg.

era stato ascritto, come già notato poc'anzi, il delitto contemplato dall'art.416, commi l°, 2° e 3°, del c.p., di associazione a delinquere, perché costoro, onde esercitare stabilmente e in sinergia con tal uni professionisti privati (geometri,

ingegneri e studi professionali) un'attività parallela, concernente essenzialmente l'espletamento, a fini di lucro, di pratiche catastali, determinandone il prezzo, secondo un tariffario "extra", avevano commesso un numero indeterminato di reati, e, in particolare, quelli innanzi riferiti di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, frode informatica e contro la fede pubblica, conseguendo le finalità propostesi, attraverso le condotte e i mezzi di seguito precisati:

-a) acquisizione delle istanze e/o richieste di variazioni catastali, di accatastamento di fabbricati, di frazionamento ed altre richieste comunque attinenti all'ordinaria funzione pubblica svolta nell'ambito della sede di Bari dell'Agenzia del Territorio, direttamente da privati ovvero attraverso studi professionali, ponendosi in rapporto di collaborazione professionale continuativa;

-b) prenotazione di pratiche catastali, al di fuori dei canali ordinari, sanciti da specifiche disposizioni cui attenersi, servendosi di compiacenti professionisti che vi provvedevano in loro vece, al fine di non farli apparire come i reali interessati;

-c) disposizione delle pratiche, in modo che ne fosse anticipato o posticipato l'esame, oppure intervenendo e promettendo di intervenire direttamente su altri colleghi d'ufficio, affinché fossero comunque trattate con favore;

-d) esame e valutazione delle stesse pratiche, ancorché assegnate ad altri dipendenti addetti al "DOCFA", in assenza di specifici provvedimenti autorizzativi dei dirigenti preposti;

-e) uso, a fini personali, di strutture, strumentazioni e apparecchiature pubbliche, onde esercitare in proprio siffatta attività di espletamento di pratiche catastali, peraltro, in diretta e sleale concorrenza con il mercato esterno, oltre persino con altri pubblici dipendenti che, nell'ambito della stessa Agenzia, usavano esplicare illecitamente analoghe attività, procedendo pure alla stampa di visure catastali, per asserito "uso ufficio", senza far mai pagare agli interessati i dovuti diritti;

-f) utilizzo di timbri e firme di professionisti esterni, a volte compiacenti e a volte a relativa insaputa, sui documenti catastali "DOCF A" e sui relativi elaborati tecnici planimetrie, disegni ecc.), allo scopo di poterli poi depositare presso il proprio Ufficio pubblico ed approvarle.

Tutto ciò veniva commesso con una collaudata organizzazione di mezzi e persone,

consistenti: 1) nel suddividere ruoli e compiti specifici fra i partecipi; 2) nel predisporre una rete di collaboratori, interni ed esterni al pubblico Ufficio, tutti utilizzabili all'occorrenza per consentire a ciascuno di conseguire illeciti profitti; 3) nell'utilizzare apparecchiature e terminali della P.A. o di studi tecnici gestiti direttamente.."

Conseguirebbe alla fattispecie così dedotta, una triplice tipologia di danni all'erario: un danno per omessa riscossione dei tributi dovuti, un danno da disservizio e un danno all'immagine e al prestigio istituzionale della P.A. coinvolta.

Il danno per omessa riscossione dei tributi dovuti è stato determinato in via equitativa dalla Procura in 10.350,00 euro, pari al numero di pratiche, visualizzazioni e visure trattate da ciascun convenuto moltiplicato per la somma di euro 150,00, considerato il tributo dovuto per ognuna di esse.

E' stato così attribuito, al un danno pari ad euro 1.050,00 per aver trattato pratiche attinenti solo a sette unità immobiliari; al un danno pari ad euro 3.150,00 per aver trattato almeno 21 pratiche; al un danno pari ad euro 6.150,00 per aver trattato 41 pratiche.

La Procura ha individuato, poi, nella fattispecie in esame un'ipotesi di danno da disservizio per la prestazione distorta da parte di ciascuno degli impiegati della rispettiva attività lavorativa, da ricollegare all'illecita condotta già sanzionata penalmente.

Si sarebbe così realizzata un'alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione stipendiale percepita. Un ulteriore aspetto del danno da disservizio si sarebbe poi verificata per la necessità per l'Agenzia del Territorio di impiegare altre risorse umane per eseguire verifiche ed ispezioni nell'Ufficio provinciale coinvolto al fine di garantire la legalità, economicità ed efficacia dell'azine amministrativa.

Il danno da disservizio così prodotto può essere determinato, secondo la Procura, equitativamente ai sensi dell'art 1226 cod. civ.; l'organo requirente ha, così, quantificato il danno all'erario in 20.700,00 euro, pari al doppio dell'ammontare di 10.350,00 quale somme presuntivamente mancante per l'omessa riscossione di tributi.

Tale importo di 20.700,00 euro è stato suddiviso dalla Procura in base al nesso eziologico provocato

dai singoli convenuti in € 2.100,00 al in € 6.300,00 al e in € 12.300,00 al

La Procure ha poi ricollegato alla fattispecie l'ulteriore danno all'immagine e al prestigio istituzionale dell'Agenzia del Territorio derivante dalla condotta illecita dei convenuti, quale diminuzione della considerazione e credibilità dell'ente presso i consociati.

La Procura ha quantificato in via equitativa il danno all'immagine in una somma pari al doppio della somma di € 8.900,00 incassata dai convenuti presso i rispettivi committenti, ovverosia nell'importo complessivo di 17.800 euro, così suddiviso: € 4.000,00 al € 5.200,00 al ed € 8.600,00 al

A seguito di regolare invito a dedurre, la Procura ha citato al fine di chiedere il risarcimento dei sopracitati danni all'erario, complessivamente quantificati in € 48.850,00:

1) per la complessiva somma di € 7.150,00.

2) per la complessiva somma di € 18.050,00.

3) per la complessiva somma di € 23.650,00.

A tali somme, la Procura ha chiesto vengano aggiunti gli interessi legali e le connesse spese di giustizia.

All'udienza del 24.1.2013, questa Corte rilevata l'assenza nell'atto di citazione dell'avviso di cui all'art. 163 c.pc. comma 3 punto 7), con ordinanza a verbale ha accolto la richiesta del P.M. di rinnovare gli atti di citazione adeguatamente integrati.

Con memorie di costituzione depositate in data 4.1.2013 e 15.7.2013, ha dedotto che la sentenza di patteggiamento non può essere equiparata ad una sentenza di condanna e, quindi, non potrebbe giovare sul piano probatoria all'Amministrazione non costituitasi parte civile e perciò estranea al procedimento penale. Mancherebbe, quindi, la prova del danno da disservizio e la sua commisurazione sarebbe comunque eccessiva ed arbitraria.

Mancherebbe altresì la prova del danno all'immagine non avendo avuto la vicenda in questione nessun clamore, essendo l'opinione pubblica distratta da altre maggiori inchieste. Chiede, quindi, il rigetto della pretesa erariale o, in subordine, il suo contenimento nella misura minima.

Con memorie di costituzione depositata in data 4.1.2013 eccepisce oltre, alla nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 1 cpc, l'infondatezza delle pretese risarcitorie, in quanto la tesi dell'omesso versamento di tributi sarebbe generica e, come tale, inammissibile. Non esisterebbe poi nessuna mancata o inadeguata resa di pubblico servizio imputabile al Palumbo.

La richiesta di risarcimento del danno all'immagine, poi, sarebbe infondata in quanto mancherebbe la prova del danno da parte della Procura.

Con memoria di costituzione depositata in data 9.7.2013, contesta tutti i fatti a lui addebitati affermando che con la sentenza n. 509/09 resa ai sensi dell'art. 444 cpp non ha ammesso alcuna colpevolezza.

In particolare la procura non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, come sancito dall'art 2697 cod.civ.

Inoltre, la misura del danno enucleato quale omessa riscossione sarebbe del tutto erronea in quanto il costo di ogni singola visura catastale era di € 3,00 e non genericamente di € 150,00.

Del tutto indimostrato, poi, sarebbe l'impiego di risorse umane e materiali da parte dell'Agenzia del Territorio per compiere verifiche e ispezioni per ripristinare la legalità e l'efficienza dell'Ufficio coinvolto nell'inchiesta penale. In merito al danno all'immagine, poi la Procura non avrebbe allegato i parametri, indizi e presunzioni utili alla quantificazione del danno. Chiede, il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

Tutt'e tre i convenuti poi hanno preliminarmente eccepito il decorso del termine prescrizionale quinquennale del risarcimento del danno.

All'udienza del 19.9.2013, dopo che le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento dei danni erariali conseguenti alla commissione dei reati di concussione, abuso di ufficio a scopi patrimoniali, falso ed illecita invasione

di siti informatici daalcuni dipendenti dell'Agenzia del Territorio di Bari, nelle persone, tra gli altri, dei Sigg. in occasione dello svolgimento della propria attività d'ufficio.

In particolare, la Procura ha citato gli odierni convenuti per risarcire il danno patrimoniale derivante sia dalla omessa riscossione dei tributi dovuti in occasione dei servizi catastali resi, sia per il danno da disservizio conseguente alle condotte illecite tenute che hanno prodotto effetti distorsivi e negativi sulla gestione del pubblico servizio.

Per entrambe le voci di danno patrimoniale, l'omessa riscossione dei tributi e il danno da disservizio, i tre convenuti hanno eccepito la prescrizione, sia negli scritti difesivi, sia all'udienza del 19 settembre 2013.

Il Collegio è dell'avviso che l'eccezione è meritevole di accoglimento per tutt'e tre gli odierni convenuti.

A termini dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3 D.L. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*".

Nella specie il fatto dannoso si è verificato, come si è detto, nel quadriennio 2003-2006 e nel successivo quinquennio non risulta posto in essere alcun atto valido ad interrompere i termini prescrizionali né da parte dell'amministrazione di appartenenza, né dalla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Anche ritenendo sussistere un'ipotesi di occultamento doloso del danno, la prescrizione del diritto al relativo risarcimento risulta comunque maturata.

Invero, in tale ipotesi la prescrizione decorre, a termini della innanzi riportata disposizione normativa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, dalla sua scoperta.

La summenzionata disposizione costituisce applicazione, nello specifico ambito della responsabilità

amministrativa, della norma di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. che prevede la sospensione del corso della prescrizione fra "*il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto*".

L'evidente connessione fra causa di sospensione del corso della prescrizione e l'impedimento all'esercizio del diritto derivante dall'occultamento, comporta, quale logico corollario, che la causa di sospensione cessa nel momento della scoperta del danno da parte del soggetto legittimato all'esercizio del diritto stesso e, pertanto, da parte dell'Amministrazione danneggiata, soggetto creditore (*ex plurimis* Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 264 del 23.5.2012; Sez. II d'App., sent. n. 616 del 22.11.2011; Sez. III d'App., sent. n. 410 del 30.5.2012), cui deve equipararsi la scoperta da parte della Procura presso la Corte dei Conti, in considerazione della sua legittimazione a compiere atti di costituzione in mora (cfr. SS.RR. n. 14/2000/QM del 29.11 - 20.12.2000) e ad esercitare l'azione di responsabilità, con effetti interruttivi del corso della prescrizione (Corte dei Conti – Sez. Giur. Puglia, sent. n. 935 del 29.6.2012).

L'orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle ipotesi in cui la condotta causativa del danno erariale integri anche gli estremi di un reato e, perciò, automaticamente (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 609 del 2012), dia luogo ad un doloso occultamento del danno, la prescrizione decorrerebbe dalla data del rinvio a giudizio, poiché solo da tale momento il danno potrebbe considerarsi disvelato è invocabile solo quando non risulti che l'Organo requirente o l'Amministrazione danneggiata ne abbiano avuto anteriore conoscenza.

E' evidente, infatti, che subordinare, in ipotesi di occultamento doloso del danno, il decorso del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa all'esercizio dell'azione penale per i medesimi fatti anche quando, come nella specie, l'Amministrazione e la Procura ne abbia avuto anteriore, puntuale conoscenza, si risolverebbe in un immotivato differimento dell'esordio della decorrenza della prescrizione rispetto al *dies a quo* stabilito dal legislatore, coincidente con la scoperta dell'illecito, in violazione del principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere appunto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere dal

titolare.

Deve, pertanto, ritenersi che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorra, nella specie, dalla data dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Bari applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti degli odierni tre convenuti, datata 28 novembre 2006. Si deve ritenere che a tale data fossero emersi e già disponibile tutti gli elementi degli illeciti produttivi di danno erariale che in precedenza sarebbero stati dolosamente occultati.

La piena conoscenza degli illeciti produttivi di danno è dimostrata anche dalla circostanza che la stessa amministrazione di appartenenza dei convenuti, l'Agenzia del territorio, ha prontamente provveduto a sospenderli dal servizio.

La prima costituzione in mora dei convenuti è intervenuta soltanto con la notifica degli inviti a dedurre in data 23.3.2012 per il Desposati, in data 22.3.2012 per il Soria e in data 26.3.2012 per il , quindi più di cinque anni dopo l'adozione delle misure cautelari nel novembre del 2006.

In precedenza non risultano altri atti idonei ad interrompere il termine di prescrizionale quinquennale; la prescrizione risulta maturata alla data della costituzione in mora e quindi anche alla data dell'invito a dedurre ad a quella di notifica dell'atto di citazione.

Risulta prescritto, quindi, sia il diritto al risarcimento del danno patrimoniale relativo al mancato introito per omessa riscossione dei tributi dovuti sia il diritto al risarcimento del danno da disservizio.

2. Diversa soluzione deve darsi alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine.

Invero, l'art. 17, comma 30 *ter* del D.L. 1.7.2009 n.78 conv. con modif. in L. 3.8.2009 n. 102, come modif. dal D.L. 103/2009 conv. in L. 3.10.2009 n. 141, stabilisce tra l'altro che "...*Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione*

del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta".

Orbene, per il danno all'immagine la prescrizione risulta sospesa fino alla conclusione del procedimento penale.

La notifica degli inviti a dedurre in data 23.3.2012 per il i, in data 22.3.2012 per i e in data 26.3.2012 per il è avvenuta ben prima del decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla conclusione del procedimento penale nei confronti dei tre convenuti.

In merito all'esercizio dell'azione del danno all'immagine, va premesso che, trattandosi di vicende per le quali i convenuti sono stati condannati con sentenza di patteggiamento passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, sussistono tutti gli elementi richiesti per la perseguibilità del danno all'immagine ad opera del Pubblico Ministero contabile dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge correttivo 3 agosto 2009, n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

La sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., poi, costituisce valido presupposto ai sensi del citato art. 17, comma 30 ter del D.L. 1.7.2009 n.78 per la richiesta dei danni all'immagine prodotti.

Oltre alle copiose pronunce giurisprudenziali che già in passato avevano riconosciuto sussistere il danno all'immagine in caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., depone in tal senso anche la *littera legis* del nuovo comma 1-sexies dell'art. 1, legge 14 gennaio 1994 n. 20 con riferimento all'inciso "...danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato".

Risulta, infatti, che il legislatore non intende limitare l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine alle sole ipotesi di sentenze di condanna, facendo riferimento al più ampio concetto di "sentenza passata in giudicato".

Contrariamente da quanto sostenuto dai difensori dei convenuti, quinidi, la sentenza emessa ex art.

444 c.p.p. ha rilevante valenza probatoria nel conseguente giudizio di risarcimento danni (cfr. Corte Conti, sent. n. 671/2012 sez. Puglia); appare superfluo invocare l'intrinseca valenza probatoria che la Suprema Corte attribuisce ormai anche alle sentenze di patteggiamento (in tal senso, da ultimo Cass. n° 9456/2013: "La sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova").

Risultano provate le condotte produttive di danno dei convenuti, con l'assegnazione, in proprio favore, di pratiche catastali che provvedevano poi ad evadere, con il loro intervento nella procedura amministrativa di accatastamento per il buon esito della stessa, dietro corresponsione, da parte dei privati interessati, di somme di denaro, il cui ammontare è emerso con chiarezza dalle risultanze istruttorie.

Nella fattispecie in esame l'offensività dei comportamenti in esame nei confronti dell'immagine dell'Istituzione di appartenenza, è accresciuta dalla continuità e la reiterazione dei comportamenti illeciti, nonché dall'ampiezza del disegno criminale.

La vastità del fenomeno concussivo e dell'abuso d'ufficio a scopi patrimoniali hanno reso impellente la necessità di interventi sostitutivi o riparatori dell'attività illecitamente tenuta.

Tali elementi hanno reso evidente la produzione del danno all'immagine quale lesione al rapporto fiduciario tra ente pubblico e utenti, tale da compromettere il buon funzionamento e il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Agenzia del Territorio di Bari.

Si evidenzia, quindi, che da tale lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli per l'Amministrazione, ovvero la perdita di reputazione derivante dalle condotte criminose, non solo in conseguenza della conoscenza dei fatti da parte dei consociati, ma anche all'interno della stessa struttura amministrativa e per effetto dello svolgimento del procedimento penale e della sua conclusione, con la conseguente divulgazione degli stessi nell'ambito dell'Agenzia del Territorio di Bari.

Appare, pertanto, indubbio che nel caso di specie il danno all'immagine si sia effettivamente

verificato, per il *"clamor fori"* che la vicenda ha all'epoca provocato, per la natura particolarmente odiosa dell'illecito penale per il quale sono stati condannati i convenuti e la funzione dagli stessi nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

La Procura Regionale ha indicato come parametro alla base della quantificazione del danno all'immagine l'ammontare delle somme illecitamente sottratte o percepite in conseguenza dei reati contestati, oltre a rivalutazione, interessi e spese.

Il Collegio ritiene equo commisurare il danno all'immagine, così come richiesto dalla Procura, in una somma pari al doppio della somma di € 8.900,00 incassata dai convenuti presso i rispettivi committenti, ovverosia nell'importo complessivo di 17.800,00 euro, così suddiviso: € 4.000,00 al

€ 5.200,00 al ed € 8.600,00 al

In considerazione della gravità delle condotte riconosciute ai tre convenuti non risulta applicabile nessun potere riduttivo.

Pertanto si condannano i tre convenuti a risarcire all'Agenzia del Territorio di Bari il danno all'immagine nella misura sopraindicata,

La somma risarcitoria di euro 17.800,00, come sopra suddivisa, sarà soggetta a rivalutazione monetaria dalla data del 28 novembre 2006, data di adozione della misura cautelare nella quale i reati sono diventati noti all'amministrazione di appartenenza, sino alla data odierna e sarà inoltre gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 31354 del registro di segreteria, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

1) dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale relativo al mancato introito per omessa riscossione dei tributi dovuti e il diritto al risarcimento del danno da disservizio;

2) condanna a risarcire il danno all'immagine nei confronti dell'Agenzia del Territorio di Bari nella misura complessiva di euro 17.800,00, così suddivisa: € 4.000,00 a € 5.200,00 a

), ed € 8.600,00 a I

La somma risarcitoria di euro 17.800,00, come sopra suddivisa, sarà soggetta a rivalutazione monetaria dalla data del 28 novembre 2006, data di adozione delle misure cautelari, sino alla data odierna e sarà, inoltre, gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei convenuti, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in euro1.363,91

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 settembre 2013.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.

F.to (dott. Alfio Vecchio) F.to (dott. Vittorio Raeli)

Depositata in Segreteria il 21 FEB. 2014

Il Funzionario

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)